

**TESTO CONGIUNTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 51 DELLA L.R. N. 22/2010, DELL'ARTICOLO 160 DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DEL 13.12.2010, COSI' COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 7 DEL CCRL DEL 31.05.2023**

Il giorno 15 febbraio 2024 alle ore 10.30, il Presidente del CRRS, Ornella BADERY, i componenti del Comitato Alessandra MORANDINI, Ornella CASTAGNA e Giulia PASI ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'Accordo in questione qui di seguito indicate:

FP/CGIL	<u>IGOR DE BELLI SILVIA GRABBI</u>
CISL/FP	<u>CHIARA PASQUALOTTO</u>
SAVT/FP	<u>MAURO CLETIER ROSITA GUIDO</u>
UIL/FPL	<u>BIZZO TIO ROMANA</u>
CISAL <del>FIALP</del> SIVDER	<u>GAIA PIERPAOLO</u>
CONAPO	<u>ROBERTO UVA</u>

PRESO ATTO CHE l'articolo 160 del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010 così come sostituito dall'articolo 7 del CCRL del 31.05.2023 recita così:

**Art. 7**

**(Sostituzione dell'art. 160 (Indennità di rischio) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL 7/11/2018)**

1. L'art. 160 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

**"Art. 160**

**Indennità di rischio**

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 3 compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio un'indennità mensile di euro 60,00.
2. Le assenze per ferie, festività soppresse, riposo, giornata non lavorativa, recupero compensativo non operano riduzione alcuna rispetto all'importo come individuato al comma 1.
3. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata ed in armonia con le previsioni di cui al documento di valutazione del rischio, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso l'ente.



4. Tale indennità non spetta al personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco e del corpo forestale della Valle d'Aosta.
5. L'indennità di rischio per incendi boschivi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 85/1982 e all'art. 14 del C.C.R.L. 05/03/1998 è anch'essa corrisposta nella misura indicata al comma 1."

TENUTO CONTO della necessità di intervenire con un'interpretazione autentica al fine di indicare esattamente la misura oraria dell'indennità di rischio per incendi boschivi di cui al comma 5 dello stesso articolo 160;

CONSIDERATO che l'articolo 8 della legge regionale n. 85/1982 stabilisce quanto segue:

"Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e di conseguente eventuale salvataggio di persone e di cose, sempre che non intervengano per ragioni di servizio in quanto dipendenti da Enti pubblici ed Organi dello Stato, è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato dalla Giunta regionale in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle nazionali e da quelle integrative regionali per gli operai addetti ai lavori forestali. Il compenso grava sul bilancio della Regione; al suo pagamento provvedono direttamente la Regione od il comune, al quale la Regione rimborsa successivamente le spese sostenute, previa presentazione di apposita distinta degli oneri stessi.


Al personale regionale, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi spetta una indennità oraria di rischio, secondo i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al compenso orario per la retribuzione del lavoro straordinario del personale regionale appartenente al quarto livello.

A favore degli stessi soggetti e dei loro aventi causa si applicano, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, nonché di quelle conseguenti il salvataggio di persone o cose, le disposizioni relative agli infortuni sul lavoro, di cui al titolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni."

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti, al fine di evitare inconvenienti applicativi derivanti dalla mancata previsione della misura oraria dell'indennità per incendi boschivi, concordano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

**"Art. 160  
Indennità di rischio  
Comma 5**

5. L'indennità di rischio per incendi boschivi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 85/1982 e all'art. 14 del C.C.R.L. 05/03/1998 è corrisposta nella misura oraria di euro 10,51 per orari diurni e euro 11,09 per orari notturni"



Per il CRRS


Il Presidente

Ornella BADERY




Per le OO.SS.


FP/CGIL




CISL/FP




SAVT/FP



UIL/FPL



CISAL  
FIALP SIVDER



CONAPO

